



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale (c.d. DAC9).

- **Codice della proposta:** COM(2024) 497 final del 28.10.2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0276 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

La proposta di Direttiva COM(2024) 497 final del 28.10.2024 (DAC 9) intende modificare ulteriormente la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale e stabilire un quadro per facilitare lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri, in base a quanto previsto dall'art. 44 della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito direttiva sul secondo pilastro).

La direttiva sul secondo pilastro recepisce in ambito europeo i lavori OCSE sulla tassazione minima globale e all'articolo 44 fa riferimento a una Dichiarazione sulle imposte integrative che deve essere presentata utilizzando un formulario tipo e che comprende determinati dati specifici.

L'OCSE ha elaborato un formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - *GloBE Information Return* o GIR) che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione. Esso contiene i dati da scambiare e orientamenti esplicativi sul suo utilizzo e raggiunge un equilibrio fra l'esigenza di trasmettere alle amministrazioni fiscali i dati di cui hanno bisogno per effettuare adeguati controlli di conformità e quella di limitare i costi di conformità per le imprese multinazionali.

La presente proposta di direttiva stabilisce, quindi, in linea con quanto elaborato in ambito OCSE, un quadro per facilitare lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri e consentire alle imprese multinazionali di passare dalla presentazione a livello locale a quella a livello centrale (ossia la presentazione da parte dell'UPE o di un'entità designata a presentare la dichiarazione anziché la presentazione da parte di ciascuna entità costitutiva).

Tale quadro contempla un "approccio di diffusione" per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale, in linea con il quadro dell'OCSE.

La Proposta DAC 9 risulta, quindi, coerente con l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro e la rende operativa.

Inoltre, la proposta di DAC 9 è coerente con gli sforzi della Commissione volti a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese e vi contribuisce, con l'obiettivo di ridurre tale onere del 25 %, senza compromettere i relativi obiettivi strategici. Tale risultato è conseguito attuando, mediante una direttiva, il quadro per lo scambio di informazioni che è alla base della direttiva sul secondo pilastro. Tale approccio garantisce l'attuazione uniforme e trasversale in tutti gli Stati membri delle norme relative alla presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative.

Consente inoltre all'impresa multinazionale di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione una sola volta (nello Stato membro dell'UPE o dell'entità designata a presentare la dichiarazione) anziché dover presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative in ciascuno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta.

La proposta di DAC 9 non altera la base giuridica di riferimento per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti.

In particolare, le norme contenute nella proposta di direttiva mirano a ravvicinare le leggi, i regolamenti e le prassi amministrative degli Stati membri in quanto incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, devono essere adottate secondo una procedura legislativa speciale conformemente a detti articoli e sotto forma di direttiva. La competenza dell'Unione in questo settore è condivisa con gli Stati membri.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE.

La proposta è duplice: in primo luogo, rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro prevedendo obblighi di comunicazione uniformi per le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva; in secondo luogo, estende l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri alle relazioni presentate dalle imprese multinazionali ai fini della direttiva sul secondo pilastro.

Un'iniziativa dell'Unione Europea apporta un valore aggiunto rispetto a quanto potrebbe conseguire una pluralità di metodi di attuazione nazionali.

La certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo un insieme unico di norme uniformi applicabili a tutti gli Stati membri. Le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione Europea, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, risulterebbero, come evidenziato dalla Commissione europea nella Relazione alla proposta di Direttiva, compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale.

Anche se un approccio comune alla presentazione e allo scambio di informazioni ai fini del secondo pilastro è stato elaborato a livello internazionale, mediante le cosiddette regole GloBE, è importante garantire che tale approccio sia attuato in modo coerente nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, caratterizzata da economie altamente integrate, è necessaria un'azione coordinata per migliorare il funzionamento del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento della direttiva sul secondo pilastro nel garantire un'imposizione effettiva minima degli utili delle imprese. Questo obiettivo può essere raggiunto più facilmente se anche gli obblighi di comunicazione sono attuati a livello centrale e recepiti in modo uniforme.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. In particolare, la proposta di direttiva attua l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro, relativo agli obblighi di dichiarazione delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ed estende l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi della DAC alle relazioni presentate da tali imprese multinazionali.

Considerando che le imprese multinazionali operano al di là delle frontiere di un singolo Stato membro, le norme comuni dell'Unione Europea, come indicato dalla Commissione europea nella Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, rappresentano il livello minimo di regolamentazione necessario per garantire una comunicazione efficace.

Pertanto, la proposta di direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Secondo l'analisi condotta dalla Commissione europea, la presente proposta è espressione degli sforzi realizzati in ambito europeo per razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione per le imprese. Anche in ragione della necessità di dare attuazione all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro, il raggiungimento di un accordo sulla proposta di direttiva DAC 9 è auspicabile in tempi stretti. In particolare, a norma della direttiva sul secondo pilastro, la prima dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Per esigenze di semplificazione, potrebbe risultare complicato in questo contesto parlare di doppio binario e preferibile limitarsi ai lavori europei che vanno verso l'approvazione della Direttiva a marzo 2025..

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nella proposta di direttiva DAC 9 possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in particolare con la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali e la protezione della base imponibile nazionale.

L'obiettivo è quello di ridurre il doppio reporting e gli oneri amministrativi per le imprese multinazionali.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

La proposta rende operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro in modo coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale e lo replica in ambito europeo. Sulla base di questa considerazione, non si rinvengono modifiche o diverse prospettive per procedere con la proposta.

La Presidenza di turno del Consiglio UE intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche con l'obiettivo di raggiungere l'accordo politico sulla proposta all'Ecofin che si terrà a marzo 2025.

## **C. Valutazione d'impatto**

## 1. Impatto finanziario

La Commissione Europea nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, afferma di non aver effettuato alcuna valutazione d'impatto della proposta di direttiva, tuttavia nella relazione quantifica in 3,3 milioni di euro il costo di attuazione a valere sui fondi del programma *Fiscalis* del bilancio dell'Unione.

La proposta di direttiva si limita, infatti, a rendere operativo l'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro (Direttiva UE 2022/2523 recepita nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), inerente la "*global minimum taxation*" in modo pienamente coerente con quanto è stato elaborato a livello mondiale.

Tenuto conto che la proposta è finalizzata a dare attuazione alla direttiva sul secondo pilastro in un ambito strettamente amministrativo-procedurale, si ritiene che essa non determinerà variazioni di gettito fiscale ulteriori rispetto a quelle già stimate all'atto del recepimento di tale direttiva.

L'attuazione dello scambio automatico previsto dalla direttiva richiederà l'effettuazione di idonei investimenti per il potenziamento delle infrastrutture informatiche a supporto di tale attività sia per la raccolta delle informazioni in ambito nazionale che per il loro successivo scambio.

## 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

In merito agli effetti sull'ordinamento nazionale, la proposta definisce il quadro giuridico in base al quale il modello comune, introdotto per le imprese multinazionali ed i gruppi nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (Ue) 2022/2523, sarà scambiato tra le amministrazioni fiscali e che consentirà alle imprese di presentare, a livello centrale, una dichiarazione sulle imposte integrative per l'intero gruppo. In assenza di tale meccanismo ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alle rispettive amministrazioni fiscali una distinta Dichiarazione sulle imposte integrative.

Il meccanismo di dichiarazione unica a livello centrale, che la proposta di direttiva mira ad attuare, riduce notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali rientranti nell'ambito di applicazione e ad agevolare lo scambio di informazioni tra Paesi membri.

L'adeguamento alla direttiva richiederà l'adozione di uno o più provvedimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la raccolta e la gestione delle dichiarazioni sulle imposte integrative ai fini del successivo scambio automatico.

## 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

## 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il meccanismo di dichiarazione unica a livello centrale prevede che la dichiarazione sulle imposte integrative sarà la stessa in tutti gli Stati membri. Già la direttiva (UE) 2022/2523 ha stabilito norme sostanziali per la definizione degli obblighi impositivi delle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione.

Si ritiene che la nuova proposta, regolando il quadro giuridico e gli aspetti operativi relativi allo scambio automatico delle dichiarazioni sulle imposte integrative, consentirebbe agli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per poter effettuare controlli e riscuotere il livello minimo richiesto di imposte dovute.

In merito agli effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale, si ritiene che i costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta. In particolare, le amministrazioni fiscali dovrebbero ampliare la loro capacità, attraverso la gestione delle informazioni cui avranno accesso e l'applicazione delle sanzioni proposte, di salvaguardare il gettito fiscale.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta comporta dei costi per le imprese in termini di compliance.

Tuttavia, la proposta di DAC 9 dovrebbe ridurre l'onere amministrativo delle imprese multinazionali, infatti, le imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523 potranno utilizzare un metodo di presentazione a livello centrale, che consentirà loro di presentare una Dichiarazione sulle imposte integrative per l'intero gruppo. In assenza di tale proposta, ciascuna entità costitutiva dell'impresa multinazionale dovrebbe presentare alle rispettive amministrazioni fiscali una Dichiarazione sulle imposte integrative distinta.

In merito agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, pertanto, si ritiene che la presentazione a livello centrale della Dichiarazione sulle imposte integrative per l'intero gruppo ridurrebbe notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali.

## **Altro**

Altre Amministrazioni interessate: Agenzia delle entrate



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale (c.d. DAC9).
<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2024) 497 final del 28.10.2024</li><li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2024/0276 (CNS)</li><li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'Economia e delle Finanze</li></ul>

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1, paragrafo 1, lettera a)	art. 31-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600	La norma non necessita di recepimento in base al combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 31-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 1, paragrafo 1, lettera b)	art. 31-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600	La norma non necessita di recepimento in base al combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 31-bis del D.PR. 29 settembre 1973, n. 600.
Art.1, paragrafo 2		Normativa primaria, eventuale decreto ministeriale, provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'economia e delle finanze – DF, Agenzia delle entrate
Art. 1, paragrafo 3	Art. 9, comma 4, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29	La norma non necessita di recepimento in quanto la normativa primaria vigente fa riferimento in senso ampio alle informazioni da comunicare alla Commissione

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 1, paragrafo 4	Art. 6, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29	Integrazione della normativa primaria. Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'economia e delle finanze – DF, Agenzia delle entrate
Art.1, paragrafo 5, 6,7, 8	Art. 10, Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29	La norma non necessita di recepimento in quanto la normativa primaria vigente fa riferimento in senso ampio alle modalità e ai limiti di utilizzo delle informazioni di cui ai Capi IV e VI della Direttiva 2011/16/UE
Art.1, paragrafo 9		Normativa primaria, eventuale decreto ministeriale, provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'economia e delle finanze – DF, Agenzia delle entrate
Art. 1, paragrafo 10		Adempimenti della Commissione
Art.1, paragrafo 11		Normativa primaria, eventuale decreto ministeriale, provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'economia e delle finanze – DF, Agenzia delle entrate
Art. 2		Normativa primaria - Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'economia e delle finanze – DF, Agenzia delle entrate
Art. 3	-	Entrata in vigore della direttiva
Art. 4	-	Soggetti destinatari della direttiva